



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO DI  
TINTOLAV S.R.L.**

---

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato il 14 maggio 2025

## SOMMARIO

### PARTE GENERALE

1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti .....	4
1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.....	4
1.2. I reati presupposto.....	5
1.3. Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.....	19
1.4. La funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	20
1.5. Le Linee Guida emanate da Confindustria.....	22
2. Adozione del Modello da parte di Tintolav Srl.....	22
2.1. Obiettivi perseguiti da Tintolav Srl con l'adozione del Modello.....	22
2.2. Modifiche al Modello.....	22
2.3. Principi base del Modello.....	23
2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.....	24
2.5. Destinatari del Modello.....	24
3. Organismo di Vigilanza.....	24
4. Whistleblowing.....	29
5. Selezione del personale, formazione e diffusione del Modello.....	31
5.1. Selezione del personale.....	31
5.2. Scelta dei collaboratori esterni.....	32
5.3. Formazione ed informazione del personale.....	32
6. Sistema di poteri e procure.....	32
7. Principi generali del controllo interno.....	32
8. Sistema disciplinare.....	33

### PARTE SPECIALE

- Introduzione alla parte speciale.....	37
- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, e Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.....	38
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	41
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata, e Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.....	44
- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, e Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.....	45
- Art. 25-ter. Reati societari.....	47
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.....	50
- Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	51
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	56
- Art. 25-octies1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.....	58
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	59

- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	60
- Art. 25-undecies. Reati ambientali.....	61
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	63
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia.....	64
- Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari.....	65
- Art. 25-sexdecies. Contrabbando.....	67

## **Allegati**

1. Codice Etico
2. Copia del D.Lgs. n. 231/2001
3. Organigramma
4. Risk assessment
5. Flussi informativi all'Organismo di vigilanza
6. Protocollo relativo al Whistleblowing

# PARTE GENERALE

## 1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

### 1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito, anche, il *decreto*), in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (*enti*).

In particolare, il decreto prevede, in capo agli enti, un articolato sistema sanzionatorio, che muove dalle sanzioni pecuniarie fino alle sanzioni interdittive, ivi compresa l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni di cui sopra possono essere applicate, esclusivamente dal giudice penale, se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore (la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati, apicali o ad essi sottoposti) e in presenza di una colpevolezza dell'ente interessato.

Con riferimento ai requisiti oggettivi, la responsabilità amministrativa consegue alla commissione di alcune tipologie di reati (reati presupposto) di seguito meglio precisati, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

Con riferimento ai requisiti soggettivi, il legislatore prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (*soggetti apicali*);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (*soggetti sottoposti*). Sul piano soggettivo l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);

- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;

- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele. Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

L'efficace attuazione del modello richiede, in via principale: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; c) adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In altri termini, quindi, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso dal personale apicale o dal personale sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo sull'applicazione del modello medesimo.

## **1.2. I reati presupposto**

I reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa previsti dal D.Lgs 231/01 sono i seguenti.

### **Art. 24.**

***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (2)

**2.** Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**2-bis.** Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.* (3)

**3.** Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

*(1) Rubrica così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.*

*(2) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.*

*(3) Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.*

#### **Art. 24-bis.**

##### ***Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)***

**1.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (2)

**1-bis.** In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. (3)

**2.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (4)

**3.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (5)

**4.** Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (6)

*(1) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.*

*(2) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), L. 28 giugno 2024, n. 90. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).*

*(3) Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. b), L. 28 giugno 2024, n. 90.*

*(4) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. c), L. 28 giugno 2024, n. 90.*

*(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.*

*(6) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. d), L. 28 giugno 2024, n. 90.*

#### **Art. 24-ter.**

##### ***Delitti di criminalità organizzata (1)***

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' *articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' *articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

#### **Art. 25.**

##### ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio***

(1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli *articoli 318, 321, 322*, commi primo e terzo, e *346-bis del codice penale*, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.

(2)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

(3)

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). (4)

**5-bis.** Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. (5)

(1) *Rubrica modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, così modificata dall'art. 9, comma 2-ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.*

(2) *Comma sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dall'art. 9, comma 2-ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 L. 08/08/2024, n. 112.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(4) *Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.*

(5) *Comma aggiunto dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.*

#### **Art. 25-bis.**

##### ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2) (3)***

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *codice penale* in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (4)

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (5)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore ad un anno. (6)

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

(2) *Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.*

(3) *A norma dell'art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.*

(4) *Alinea così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

(5) *Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

(6) *Comma così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 3), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

#### **Art. 25-bis.1.**

##### ***Delitti contro l'industria e il commercio (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' *articolo 9*, comma 2.

*(1) Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

#### **Art. 25-ter.**

##### ***Reati societari (1)***

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: *(2)*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; *(3)*

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; *(4)*

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; *(5)*

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento *(6)* a ottocento *(6)* quote; *(7)*

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento *(8)* a duecentosessanta *(8)* quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento *(9)* a seicentosessanta *(9)* quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento *(10)* a duecentosessanta *(10)* quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento *(11)* a ottocento *(11)* quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento *(12)* a trecentosessanta *(12)* quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento *(12)* a trecentosessanta *(12)* quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento *(12)* a trecentosessanta *(12)* quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento *(12)* a trecentosessanta *(12)* quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento *(13)* a seicentosessanta *(13)* quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento *(13)* a seicentosessanta *(13)* quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento *(13)* a seicentosessanta *(13)* quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento *(14)* a mille *(14)* quote; *(15)*

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (16) a ottocento (16) quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del *codice civile*, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (17). s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (18).

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

*(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002.*

*(2) Alinea così sostituito dall' art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(3) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita*

*(4) Lettera inserita dall' art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(5) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(6) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.*

*(7) Lettera abrogata dall' art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(8) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.*

*(9) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.*

*(10) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.*

*(11) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.*

*(12) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.*

*(13) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.*

*(14) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.*

*(15) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262. dall' art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(16) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.*

*(17) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.*

*(18) Lettera aggiunta dall'art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 19/2023; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'art. 56 del suddetto D.Lgs. n. 19/2023.*

#### **Art. 25-quater.**

##### ***Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9*, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16*, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

*(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.*

#### **Art. 25-quater.1.**

##### ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9*, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16*, comma 3.

*(1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.*

#### **Art. 25-quinquies.**

##### ***Delitti contro la personalità individuale (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; (2)

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; (3)

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (4)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9*, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16*, comma 3.

(1) *Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.*

(2) *Lettera così modificata dall' art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016.*

(3) *Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.*

(4) *Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.*

#### **Art. 25-sexies.**

##### ***Abusi di mercato (1)***

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) *Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.*

#### **Art. 25-septies.**

##### ***Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)***

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'*articolo 55, comma 2, del decreto legislativo* attuativo della delega di cui alla *legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) *Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.*

## **Art. 25-octies.**

### ***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (1) (2)***

**1.** In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (3)

**2.** Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore a due anni.

**3.** In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*.

*(1) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.*

*(2) Articolo inserito dall'art. 63 (ora art. 72), comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.*

*(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.*

## **Art- 25-octies.1.**

### ***Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (1)***

**1.** In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

**2.** Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

**2-bis.** In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. (2)

**3.** Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. (3)

*(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.*

*(2) Comma inserito dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.*

*(3) Comma così modificato dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.*

### **Art. 25-novies.**

#### ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli *articoli 171*, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, *171-bis*, *171-ter*, *171-septies* e *171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' *articolo 9*, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' *articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941*.

(1) *Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

### **Art. 25-decies.**

#### ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)***

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. In precedenza l'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 aveva inserito il presente articolo come "Art. 25- novies" non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

### **Art. 25-undecies.**

#### ***Reati ambientali (1)***

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal *codice penale*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (2)

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; (2)

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (3)

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; (3)

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (3)

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (3)

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (3);

**1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (4)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'*articolo 137*:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'*articolo 256*:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'*articolo 257*:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'*articolo 258*, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'*articolo 259*, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'*articolo 260*, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'*articolo 260-bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'*articolo 279*, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

**3.** In relazione alla commissione dei reati previsti dalla *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli *articoli 1*, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'*articolo 1*, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'*articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992*, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

**4.** In relazione alla commissione dei reati previsti dall'*articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

**5.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'*articolo 9*, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli *articoli 8*, comma 1, e *9*, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'*articolo 8*, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

**6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'*articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'*articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e all'*articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231*.

(1) *Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.*

(2) *Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.*

(3) *Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.*

(4) *Comma inserito dall' art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.*

#### **Art. 25-duodecies.**

##### ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1)***

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'*articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

**1-bis.** In relazione alla commissione dei delitti di cui all'*articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (2)

**1-ter.** In relazione alla commissione dei delitti di cui all'*articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (2)

**1-quater.** Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a un anno. (2)

(1) *Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.*

(2) *Comma aggiunto dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.*

#### **Art. 25-terdecies.**

##### ***Razzismo e xenofobia (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'*articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16, comma 3*.

(1) *Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.*

## **Art. 25-quaterdecies.**

### ***Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)***

**1.** In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

**2.** Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

*(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019.*

## **Art. 25-quinquiesdecies.**

### ***Reati tributari (1)***

**1.** In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'*articolo 2*, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 2*, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'*articolo 3*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 8*, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 8*, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'*articolo 10*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'*articolo 11*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

**1-bis.** In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (2)

**2.** Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (3)

**3.** Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (4)

*(1) Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.*

*(2) Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156D.Lgs. 04/10/2022, n. 156, Art. 5. - Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*(3) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.*

*(4) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.*

## **Art. 25-sexiesdecies.**

### ***Contrabbando (1)***

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. *(2)*

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. *(3)*

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b). *(4)*

*(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.*

*(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2024.*

*(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2024.*

*(4) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2024.*

## **Art. 25 septiesdecies.**

### ***Delitti contro il patrimonio culturale (1)***

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

*(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.*

#### **Art. 25-duodevicies.**

##### ***Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*(1) Articolo inserito all'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.*

#### **1.3. Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001**

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a carico dell'ente ritenuto responsabile di un reato, sono le seguenti sub a), b), c).

Dette sanzioni, nei casi più gravi, potrebbero addirittura minare la stessa continuità aziendale.

##### **a) Sanzioni amministrative pecuniarie**

Esse costituiscono la pena – base, sono determinate dal Giudice, e vengono applicate con un sistema a quote, in relazione alla gravità dell'illecito ed alle condizioni economiche e patrimoniali della Società; del pagamento delle sanzioni risponde la società con il suo patrimonio.

Le quote possono essere in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, da commisurare in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti e alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Sono previsti casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

##### **b) Sanzioni interdittive**

Esse si applicano solo in relazione alla responsabilità, in genere grave, della società per alcune fattispecie delle tipologie di reati.

Nello specifico le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere (transitoriamente, in attesa della sostituzione del soggetto erogatore) le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero

- in caso di reiterazione degli illeciti, ossia quando la società, già condannata in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa quando concorrono le seguenti condizioni:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.

#### ***c) Sanzioni accessorie***

Esse sono previste da specifiche tipologie di reato, oltre a quelle generalmente connesse alla statuizione di una condanna (pubblicazione della sentenza; confisca del prezzo o del profitto ricavato dall'illecito, obbligo di riparazione, eventuali risarcimenti in sede civile e simili).

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove la Società ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna. Si precisa che il Giudice può altresì disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, ovvero il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili della Società, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario.

#### **1.4. La funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

Dal requisito della "necessaria" colpevolezza organizzativa dell'ente, che funge da "attivatore" – in presenza delle altre condizioni previste dal decreto – per la responsabilità amministrativa, discende che, qualora l'ente stesso dimostri di aver adottato tutte le misure opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto, la responsabilità medesima non si applica.

La presenza di un'adeguata organizzazione è, in altri termini, “unità di misura” della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto.

In tal senso, il decreto, agli artt. 6 e 7, indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità.

In particolare, l'ente è esonerato dalla responsabilità amministrativa se prova che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che abbia effettivamente adempiuto ai suoi doveri di vigilanza;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione.

Tanto premesso, i modelli indicati alla lettera a) devono:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati prevedono inoltre:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'*articolo 2103 del codice civile*, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

### **1.5. Le Linee Guida emanate da Confindustria**

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Tali sopra citate componenti devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.

Le linee guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti (03/10/2002; 18/05/2004; 09/04/2008 e 25/06/2021), finalizzate a recepire i nuovi reati introdotti ai fini del decreto e per meglio precisare il ruolo dell'Organismo di vigilanza.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI TINTOLAV SRL**

### **2.1. Obiettivi perseguiti da Tintolav Srl con l'adozione del Modello**

Tintolav Srl intende operare nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi dei clienti, dei dipendenti, dei partner commerciali e finanziari e delle collettività.

Il Modello mira a rafforzare tale attitudine etica della Società.

### **2.2. Modifiche al Modello**

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dagli Amministratori della Società: pertanto, il potere di integrarlo e di modificarlo è demandato al Consiglio di amministrazione, mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

Il Consiglio, in particolare, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'Organismo di vigilanza, provvederà ad aggiornare il Modello qualora vengano in considerazione esigenze di implementazione dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori aree a rischio, e così via.

### **2.3. Principi base del Modello**

I principi base del Modello sono di seguito indicati.

#### *Identificazione dei processi sensibili*

L'identificazione in parola è effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, attività svolte, verbali dei Consigli di amministrazione, disposizioni organizzative, DVR, certificazioni e così via) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale mirati alla verifica dell'esistenza di processi sensibili e dei presidi e controlli ad esso riferiti (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.).

Obiettivo di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano realizzare eventuali reati.

La fase in argomento si conclude con una rappresentazione delle aree a rischio e dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità.

#### *Analisi degli scostamenti*

Sulla base della situazione esistente, come sopra accertata, si individuano le iniziative necessarie ai fini del miglioramento e dell'adeguamento agli scopi perseguiti dal decreto del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi guida della separazione delle funzioni, della documentazione e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

In tale fase, particolare attenzione è dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio.

#### *Definizione dei Protocolli*

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, l'Impresa predisporrà ove non sussistente un protocollo contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa dovrà adottare per governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale.

Il protocollo hanno dunque lo scopo di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire congiuntamente o disgiuntamente su due fattori determinanti: 1. La probabilità di accadimento dell'evento e 2. L'impatto dell'evento stesso.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

#### *Principi etici*

Tintolav Srl adotta il codice etico del Gruppo Mirato (allegato al presente Modello) che, per quanto di portata e finalità diverse, si ritiene applicabile al Modello stesso quanto ai principi etici che devono regolare l'attività di organizzazione, gestione e controllo aziendale.

L'adozione dei principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari, cui l'Impresa intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo.

#### **2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale**

Il Modello si compone:

- della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate la funzione e i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue caratteristiche essenziali;
- di alcune parti speciali, che sono dedicate alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della normativa.

A corredo del Modello sono allegati il Codice Etico e l'organigramma della Società, nonché il testo del D.Lgs. n. 231/2001, la mappatura delle aree e del relativo grado di rischio, i flussi informativi all'Organismo di vigilanza e la procedura whistleblowing.

Come chiarito in precedenza, si ricorda che, per quanto concerne i reati non citati nelle parti speciali si è ritenuto che le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, che vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners al rispetto dei valori ivi esposti.

#### **2.5. Destinatari del Modello**

Le disposizioni contenute nel Modello sono indirizzate devono essere rispettate dagli organi sociali, dal personale dirigenziale e da tutti i dipendenti, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo secondo le modalità ivi indicate, in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate.

Si prevede, al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, che i collaboratori esterni, i fornitori, i partner commerciali e finanziari nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società, pongano in essere comportamenti coerenti con le finalità del decreto in materia di responsabilità amministrativa, e che all'uopo adottino procedure e regole di comportamento coerenti con gli obiettivi dello stesso.

Pertanto, verrà richiesto a tutti i soggetti che coopereranno con Tintolav Srl il rispetto del modello da esso adottato.

Il mancato rispetto di quanto precede può essere sanzionato dalla Società nelle forme ritenute opportune.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D.Lgs. 231/2001, nel prevedere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione degli illeciti considerati da tale normativa, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato di un autonomo potere di controllo – in modo da vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello - sia di un autonomo potere di iniziativa - al fine del costante aggiornamento dello stesso.

Detto organismo deve assumere, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del presente Modello, le seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza, che sono fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; deve invero essere garantita l'autonomia del medesimo organo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente;
- professionalità, ovvero possedere competenze specifiche necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa dell'ente;
- continuità di azione, ovvero sia dedicarsi costantemente, mediante l'esercizio dei poteri che gli spettano, alla vigilanza del rispetto del presente Modello, monitorare lo stesso e assicurarne il costante aggiornamento.

### ***Nomina, composizione, compenso, durata e revoca***

L'Organismo di vigilanza è organo collegiale, nominato dal Consiglio di amministrazione.

L'Organismo di vigilanza deve possedere requisiti – analoghi a quelli dei componenti del Collegio Sindacale - di onorabilità e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e devono essere esenti da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi sono verificati dal Consiglio di amministrazione di Tintolav Srl sia preventivamente alla nomina sia periodicamente durante tutto il periodo in cui l'Organismo di vigilanza medesimo resterà in carica.

Costituisce causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa dell'Organismo di vigilanza la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, con particolare riferimento a illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità o di revoca la condanna con sentenza anche non definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'Organismo di vigilanza dura in carica un anno salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

I componenti dell'Organismo di vigilanza possono appartenere al Collegio Sindacale, così da consentire una maggior efficienza fra i due organi di controllo, massimizzare le sinergie, eliminando duplicazioni e assicurando l'adeguatezza dei flussi informativi.

Il compenso dell'Organismo di vigilanza è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui sopra, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dell'Organismo di vigilanza è di competenza del Consiglio di amministrazione della società.

In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di amministrazione di Tintolav Srl provvede tempestivamente alla sostituzione dell'Organismo di vigilanza, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

L'Organismo di vigilanza riporta direttamente al Consiglio di amministrazione.

### ***Compiti e funzioni***

L'Organismo di vigilanza per il proprio funzionamento predisporrà e adotterà un proprio regolamento.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di vigilanza dispone inoltre di adeguate risorse finanziarie e dunque di un budget annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Organismo di vigilanza stesso.

Nell'espletamento dei propri compiti, l'Organismo di vigilanza può giovare – sotto la sua diretta

sorveglianza e responsabilità – della collaborazione di tutte le strutture di Tintolav Srl e anche di consulenti esterni. In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di darne immediata informazione al Consiglio di amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l'Organismo di vigilanza svolga i compiti che gli sono stati affidati, in quanto sul Consiglio di amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del presente Modello organizzativo. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

L'Organismo di vigilanza, nonché i soggetti dei quali esso si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di vigilanza ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili da parte dei destinatari, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, anche in considerazione delle violazioni eventualmente verificatesi;
- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del presente Modello ove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo aziendale o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili;
- acquisire dai destinatari del presente Modello la documentazione e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nelle procedure ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- svolgere una periodica attività di reporting nei confronti degli organi sociali;
- raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni aziendali con riferimento al presente Modello e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica;
- procedere in qualsiasi momento ad ogni attività di verifica, ispezione e controllo ritenuta opportuna, finalizzata alla verifica dell'applicazione e/o dell'adeguatezza del presente Modello;
- evidenziare alle funzioni aziendali competenti e al Consiglio di amministrazione l'opportunità di procedere a modifica e/o integrazione e/o adeguamento del presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili nonché le opportune eventuali azioni correttive
- evidenziare alle funzioni aziendali competenti e al Consiglio di amministrazione ogni violazione riscontrata e altresì il pericolo di eventuale violazione al presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili, evidenziando le opportune eventuali azioni correttive;
- verificare che le eventuali azioni correttive proposte siano adeguatamente intraprese dalle funzioni aziendali competenti e/o dal Consiglio di amministrazione;
- dare i chiarimenti e/o i suggerimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative e/o quesiti

sul presente Modello e sulle procedure aziendali ad esso riferite.

### ***Funzionamento dell'Organismo di vigilanza***

Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento dell'Organismo di vigilanza, l'Organismo di vigilanza effettua periodiche verifiche con cadenza trimestrale e comunque ogni volta ne ravvisi la necessità.

Di ogni verifica viene redatto e sottoscritto il relativo verbale delle attività svolte.

Ulteriori aspetti operativi riguardanti il funzionamento dell'Organismo di vigilanza saranno disciplinati in un apposito regolamento.

### ***Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza***

L'Organismo di vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili al fine di consentire allo stesso lo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

I destinatari del presente Modello sono quindi tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di vigilanza con riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello medesimo, del Codice Etico e di tutte le procedure aziendali riferibili al Modello nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Le segnalazioni saranno gestite dall'Organismo di vigilanza in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Per le segnalazioni è istituita la casella di posta elettronica: [odv@tintolav.com](mailto:odv@tintolav.com).

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente, previa richiesta di incontro con l'Organismo di vigilanza o mediante l'invio di comunicazione scritta al seguente indirizzo: Organismo di vigilanza di Tintolav Srl, Via Massimo D'Antona, 7, 10028 Trofarello TO.

La Legge 179/2017, successivamente modificata dal D.Lgs n.24/2023, ha rafforzato nella legislazione nazionale, ed incentivato nei modelli di prevenzione dei reati di cui la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile, il meccanismo di segnalazione all'Organismo di vigilanza tramite apposito canale che garantisce la riservatezza e tutela del segnalante (whistleblowing).

Attualmente l'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs 231/01 prevede al riguardo che: *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).”*

Oggetto della segnalazione sono le violazioni o informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e devono fondarsi sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti, ed essere commessi nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia intrattiene un rapporto giuridico.

Dunque, l'Organismo di vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Le comunicazioni all'Organismo di vigilanza potranno avvenire anche in forma anonima utilizzando i canali alternativi di segnalazione “whistleblowing” individuati nel prosieguo, con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, valgono i seguenti principi:

- tutti i dipendenti, organi sociali, collaboratori e consulenti di Tintolav Srl hanno il dovere di segnalare all'Organismo di vigilanza la commissione di reati nonché eventuali condotte non in linea con le norme di comportamento previste dal Modello;
- i soggetti di cui sopra hanno il dovere di trasmettere le segnalazioni di cui al punto precedente senza autorizzazione dei diretti superiori gerarchici;
- i responsabili gerarchici hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di vigilanza eventuali violazioni poste in essere da loro dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, di cui essi siano

venuti a conoscenza, senza previa informazione agli stessi;

- l'organo amministrativo invia all'Organismo di vigilanza eventuali relazioni o spunti da cui emergano carenze nei sistemi dei controlli interni ovvero profili di criticità rispetto al Decreto.

Inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva, i destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di vigilanza le informazioni relative a:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l'esistenza di un procedimento penale anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti nei confronti dei quali la Autorità giudiziaria procede per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello con evidenza
- nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le informazioni eventualmente specificate nelle parti speciali che seguono.

All'Organismo di vigilanza devono altresì essere comunicate le seguenti informazioni, parimenti indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazioni significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nella parte speciale;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- copia delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; ecc. ecc.).

Viene lasciata la facoltà all'Organismo di vigilanza di integrare quanto sopra e comunque di richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria.

L'Organismo di vigilanza, su base annuale (in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio), trasmette una relazione in forma scritta all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale, che avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le necessità di adeguamento del Modello;
- l'utilizzo delle risorse assegnate all'Organismo di vigilanza;
- il riepilogo delle segnalazioni ricevute e delle conseguenti azioni.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di vigilanza, per assumere informazioni circa l'efficacia del presidio ai reati aziendali.

Con riferimento alla Parte Speciale del presente Modello l'Organismo di vigilanza, ferma la totale autonomia e indipendenza dell'Organismo di vigilanza stesso, svolge sistematica attività di verifica, circa l'effettiva attivazione dei presidi e dei protocolli previsti reato per reato, a rotazione rispetto alla globalità dei reati individuati, con particolare riguardo per quelli a maggior indice di rischio.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, i Responsabili di Ufficio che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di vigilanza:

- i) alle scadenze preventivamente concordate, le informazioni ed i documenti di cui alla tabella afferente i flussi informativi allegata al presente modello;
- ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel presente Modello, essi provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di vigilanza tali circostanze.

## 4. WHISTLEBLOWING

Il D.lgs. 24/2023 ha attuato la dir. 2019/1937/UE riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”, nota anche come direttiva “whistleblowing”, perseguendo due macro-obiettivi:

1. incoraggiare la segnalazione interna di eventuali illeciti, comprese le violazioni del MOG e del Codice Etico e delle procedure da essi richiamate;
2. proteggere il segnalante attraverso:
  - il divieto di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dell'azienda;
  - la tutela della riservatezza e dell'identità del segnalante stesso e dei soggetti ad esso legati (colleghi, persone del medesimo contest lavorativo ecc.).

Il testo normativo è intervenuto anche sull'art. 6 D.lgs. 231/2001 abrogandone i commi 2ter e 2quater e riformulandone il comma 2bis come sopra ricordato.

Inoltre, con delibera n. 311 del 12.07.2023, ANAC ha adottato “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 co. 2bis D.lgs. 231/2001 e dalle sopra citate Linee Guida di ANAC, Tintolav Srl, contestualmente all'adozione del presente Modello approva la propria procedura- “*Procedura WHISTLEBLOWING - PROCEDURA INTERNA per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e violazioni delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing)*” la quale in sintesi:

- delinea i parametri del “whistleblowing”;
- indica quali violazioni possono essere segnalate (per quanto concerne il presente MOG, ci si riferisce in particolare a condotte potenzialmente integranti alcuno dei reati-presupposto ex artt. 24 ss. D.lgs. 231/2001, nonché ogni violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure interne o sistemi di gestione in esso richiamati);
- descrive attraverso quali canali interni può essere presentata la segnalazione;
- esplicita quando è possibile ricorrere a canali esterni (ANAC);
- descrive l'iter di gestione della segnalazione;
- esplicita le tutele del segnalante e degli altri soggetti previsti dal D.lgs. 24/2023 (persone del medesimo contesto lavorativo, facilitatore ecc.);
- prevede adeguata formazione a tutto il personale in merito.

La procedura (per estratto a fini informativi) e l'informativa privacy sono portati a conoscenza di tutto il personale interno e dei soggetti esterni che possono intrattenere un rapporto giuridico con la Società:

- la diffusione interna è effettuata attraverso copia cartacea nella bacheca aziendale;
- la diffusione esterna è effettuata attraverso pubblicazione in formato elettronico sul sito web della

società.

Considerato che la procedura di riferimento è resa pubblica, al fine di evitare duplicazioni documentali, il presente MOG la richiama in toto considerandola parte integrante di esso e rinviando ad essa per gli aspetti operativi.

Di seguito ci si limita ad esporne gli aspetti fondamentali.

In primo luogo, la Società ha scelto di attribuire la gestione delle segnalazioni all'Organismo di vigilanza.

Inoltre, la Società mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione:

- INFORMATICI:

**a)** è stato approntato un Portale cloud di terza parte per le segnalazioni disponibile sul sito internet della Società nella sezione “whistleblowing”, all'interno della quale viene fornita l'informativa e vengono indicate le modalità di inoltro della segnalazione; conformemente alla disposizione di cui all' art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Portale utilizza strumenti di crittografia *end to end* ed accesso con autenticazione informatica. Ciò garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, ovvero, sia dei dati trasmessi e ricevuti che di quelli conservati dal Portale. Il Segnalante può liberamente accedere al Portale per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede una apposita sezione che il Segnalante deve compilare per sottoscrivere la segnalazione. All'invio della segnalazione il Portale rilascerà un codice identificativo univoco, generato in modo casuale e automatico Tale codice deve essere conservato dal Segnalante per poter accedere nuovamente alla segnalazione, dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti da parte del Gestore delle segnalazioni. Si precisa che, in caso di smarrimento del codice identificativo, il Segnalante non può più effettuare l'accesso alla segnalazione e il codice non può essere replicato né riprodotto. È quindi onere del Segnalante averne adeguata cura.

- ORALI:

**a)** Registrazione vocale (su una messaggeria/casella vocale registrata) possibile nel Portale/Software.  
**b)** (su richiesta della persona Segnalante) Incontro personale/diretto con il Gestore delle segnalazioni, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza. Il Gestore delle segnalazioni stilerà un verbale dell'incontro che sarà sottoscritto anche dalla persona Segnalante e, una volta caricato dal Gestore sul Portale, copia del verbale verrà consegnato al Segnalante.

Qualora la segnalazione interna sia presentata con modalità diverse e ad un soggetto diverso da quello individuato dalla Società, laddove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata “segnalazione whistleblowing” e verrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle segnalazioni, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento e dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. La segnalazione sarà caricata dal Gestore delle segnalazioni all'interno del Portale. Al termine del caricamento della segnalazione il Gestore della segnalazione rilascerà al Segnalante il codice identificativo, generato in modo casuale e automatico dal Portale, senza conservarne alcuna copia. Il Segnalante potrà utilizzare il codice per effettuare in autonomia gli accessi al Portale per tutte le eventuali successive integrazioni.

Laddove la segnalazione sia ritenuta fondata, la Società - senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge - potrà avviare nei confronti della persona coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

La Società potrà altresì comunicare i fatti oggetto della segnalazione alle autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant'altro.

Con riferimento alle condizioni di protezione, il D.Lgs. n. 24/2023 valorizza la buona fede, prevedendo che il segnalante possa beneficiarne, se al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero vere. Il sistema di protezione si basa in particolare sulla tutela della riservatezza.

Per quanto concerne la tutela della riservatezza, la Società adotta misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

E dunque per specifica previsione normativa le tutele previste nei confronti del Segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

Per quanto afferisce alla tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare, il d.lgs. 24/2023 precisa fino a quale momento nel procedimento penale e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza.

a) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

b) Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.

Stante il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e considerato quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 24/2023 (a mente del quale le persone Segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3, co. 5, possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito) la Società si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

## **5. SELEZIONE DEL PERSONALE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i partners ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società intende perseguirli.

### **5.1 Selezione del personale**

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza e trasparenza, nonché a criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

Tintolav Srl si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei propri dipendenti, in modo che la correttezza, la professionalità e l'impegno ad essi richiesto siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

## **5.2. Scelta dei collaboratori esterni**

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (fornitori, rappresentanti, partners, agenti, consulenti etc., di seguito collaboratori) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza.

## **5.3. Formazione ed informazione del personale**

Tintolav Srl, conformemente a quanto previsto dal decreto, definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello.

In particolare, si prevede:

- l'inserimento in bacheca del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- l'invio di una lettera a tutto il personale, da distribuirsi attraverso la busta paga, sui contenuti del decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- la diffusione del Modello tramite i sistemi informativi aziendali.

Con riferimento alla formazione, si prevede un percorso formativo per tutti i dipendenti, l'obbligatorietà dei medesimi alla partecipazione, il controllo di frequenza e la qualità sul contenuto dei programmi con l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del MOG.

La modalità di erogazione della formazione del D.Lgs. 231/2001 e sul Modello potrà avvenire con sessioni in aula o alternativamente con modalità e-learning.

## **6. SISTEMA DI POTERI E PROCURE**

Le procure permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile.

L'Organismo di vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società, raccomandando le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

## **7. PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO**

Il Sistema di controllo interno è un processo, svolto dal consiglio di amministrazione e dagli altri operatori della struttura aziendale appositamente delegati, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni di bilancio;
- conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Gli elementi costitutivi del sistema in parola sono, in particolare, i seguenti.

*Ambiente di controllo:* gli individui, le loro qualità individuali, la loro integrità e i loro valori etici, la loro competenza, l'ambiente in cui operano sono l'essenza stessa di qualsiasi organizzazione. Sono il motore che aziona l'azienda e le fonda su cui essa poggia.

*Valutazione del rischio:* ogni azienda deve essere consapevole dei rischi che incontra e che deve affrontare. Essa deve porsi obiettivi per le attività commerciali, finanziarie, di produzione, di marketing e altre, affinché l'organizzazione possa operare in modo coordinato e armonico.

L'elemento in parola richiede, in particolare, l'individuazione dei rischi aziendali, il loro apprezzamento quali-quantitativo (in termini di probabilità di manifestazione dell'evento dannoso e di magnitudine dello stesso) e la loro gestione sistematica.

*Attività di controllo:* le politiche e le procedure di controllo devono essere elaborate e applicate per assicurare che siano efficacemente attivati i provvedimenti che il *management* ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi.

Le principali attività di controllo, in particolare, sono le seguenti:

- adeguata separazione dei compiti;
- corretta autorizzazione per tutte le operazioni;
- adeguata documentazione e registrazione delle operazioni;
- controllo fisico su beni e registrazioni;
- controlli indipendenti sulle prestazioni effettuate.

*Informazioni e comunicazione:* consentono al personale la raccolta e lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione e al controllo.

*Monitoraggio:* l'intero processo deve essere monitorato, apportando eventuali modifiche. In tal modo, il sistema può reagire rapidamente, in funzione dei cambiamenti che si verificano nel contesto operativo.

## **8. SISTEMA DISCIPLINARE**

La efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01: costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il sistema così come il Modello, si rivolge, infatti, al Personale Apicale, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operano per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione rilevata; proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione,
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di amministrazione classifica le azioni degli Apicali, Sottoposti e altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:

- violazione del Codice Etico;
- violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
- violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
- violazione degli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'autore, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società, nonché reiterate violazioni alle procedure operative aziendali;

3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati, ovvero violazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo.

Il sistema disciplinare è debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti.

Con riguardo al Personale dipendente occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

La Società ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato al suo interno, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dei Protocolli Preventivi ad opera di Dipendenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse sono adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, il processo sanzionatorio e disciplinare è regolamentato secondo quanto previsto dalle normative di riferimento.

Le sanzioni disciplinari nei confronti di dipendenti vengono determinate, a cura del Datore di Lavoro o da soggetto da esso delegato, in osservanza a quanto previsto dai CCNL di categoria ed in coerenza con le disposizioni di legge, nonché sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie e in proporzione alla loro gravità. Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità.

Il Modello, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di settore, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Le sanzioni eventualmente applicabili sono di seguito indicate:

- rimprovero verbale o scritto;
- multa;
- sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

<b>Provvedimento disciplinare</b>	<b>Violazione disciplinare</b>
Rimprovero verbale o scritto	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: - l'inosservanza delle procedure prescritte; - l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree sensibili; - la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'Organismo di vigilanza; - l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal modello.
Multa	Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: - al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità; - il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree sensibili, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla società stessa, o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree sensibili, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
Licenziamento senza preavviso	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree sensibili, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare l'applicazione alla Società delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con conseguente grave nocimento patrimoniale e di immagine per la società stessa.

La violazione del presente Codice da parte di Amministratori e soggetti esterni alla società ed aventi con essa rapporti contrattuali, lede il rapporto di fiducia instauratosi e come conseguenza può determinare l'adozione di provvedimenti da parte degli organi preposti anche in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

In caso di violazione da parte dei soggetti Apicali verranno applicate le seguenti misure disciplinari in relazione alla gravità della violazione.

Per quanto attiene ai Dirigenti è previsto il richiamo in forma scritta, la sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca della carica sociale con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di violazione da parte degli Amministratori delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello l'Organismo di vigilanza informa il Consiglio di amministrazione e/ l'Assemblea, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le misure sanzionatorie applicabili previste sono, sulla base delle Linee Guida di Confindustria:

- a) la revoca dall'incarico di amministratore;
- b) l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore che ha contravvenuto ai principi del presente modello.

I rapporti della Società con le terze parti (appaltatori, consulenti e simili) sono regolati da adeguati contratti formali, che devono prevedere clausole di rispetto/di comunicazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento da parte/nei confronti di tali soggetti esterni (l'Organismo di vigilanza verifica la sussistenza di dette clausole in tutti gli schemi contrattuali o di perfezionamento dei rapporti con i terzi).

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza.